Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 285 del 7 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 253/L

LEGGE 15 novembre 2011, n. **203**.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

LEGGE 15 novembre 2011, n. **204**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

LEGGE 15 novembre 2011, n. **205**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 novembre 2011, n. **203**.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Ambasciata di Svizzera in Italia

461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano e al Regolamento Internazionale, ha l'onore di trasmettere in allegato le Noti Verbali di notifica per gli accordi, mediante Scambi di note, recanti parziale modifica della Convenzione stessa e del Regolamento internazionale.

Trattandosi di due strumenti giuridici distinti, pur facenti parte dello stesso corpus, è opportuno procedere con Scambi di note distinti. Al fine tuttavia di permettere un'entrata in vigore congiunta tanto della Convenzione che del Regolamento sarebbe auspicabile che le relative Note Verbali di risposta rechino entrambe la stessa data.

L'Ambasciata si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Allegati: menzionati

Ambasciata di Svizzera in Italia

461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 5 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA

Ambasciata di Svizzera in Italia

461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

Revisione parziale del Regolamento

Art. 1 lett. v (nuovo)

Nel presente regolamento:

v. il termine *«moto d'acqua»* indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

a. davanti agli accessi ai porti;

b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;

c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;

d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (*nuovo*)

1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.

3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.

4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;

b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si pregia notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale

Allegato alla Nota Verbale

Allegato 4
(art. 72)

Permesso di condurre internazionale

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

Condizioni:	Stato Stemma dello Stato **INTERNATIONAL CERTIFICATE** **FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT** in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe **CERTIFICATO INTERNAZIONALE** **PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO** conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Modello 1, pagine 2 e 3

Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato) Nome: Luogo e data di nascita: Nazionalità: Indirizzo:	Certificato n. Valido per Vie navigabili*) | Acque costiere*) Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera i seguenti limiti Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) | Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) Data del rilascio Valido fino al Rilasciato da: Autorizzato da: *) cancellare ciò che non fa al caso

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Stato

Stemma dello Stato

1.
2.
3.
4.
7.

6.

8.
9.
10. I C M S
11.
12.
13.
14.
15.

5.

Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)

1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)
11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da
15. Obblighi

060/313393

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00409 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

Ambasciata della Confederazione Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 Roma

L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24.09.2010

Ministero degli Affari Esteri

060|313338

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00410 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

Revisione parziale del Regolamento

Art. 1 lett. v (nuovo)

Nel presente regolamento:

v. il termine *«moto d'acqua»* indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Ambasciata della Confederazione Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 Roma

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

a. davanti agli accessi ai porti;
b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (*nuovo*)

1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.

3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.

4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;

b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si pregia notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica del Regolamento internazionale. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24 09 2010

Allegato alla Nota Verbale

Allegato 4
(art. 72)

Permesso di condurre internazionale

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

Condizioni:	Stato Stemma dello Stato **INTERNATIONAL CERTIFICATE** FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe **CERTIFICATO INTERNAZIONALE** **PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO** conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Modello 1, pagine 2 e 3

Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato) Nome: Luogo e data di nascita: Nazionalità: Indirizzo:	Certificato n. Valido per Vie navigabili*) | Acque costiere*) Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera i seguenti limiti Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) | Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) Data del rilascio Valido fino al Rilasciato da: Autorizzato da: *) cancellare ciò che non fa al caso

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Stato

Stemma dello Stato

1.
2.
3.
4.
7.

8.

6.

9.
10. I C M S
11.
12.
13.
14.
15.

5.

Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT
(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)

1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)
11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da
15. Obblighi

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2741):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 24 maggio 2011.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 6 luglio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4590):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 settembre e il 13 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre 2011.

11G0244

LEGGE 15 novembre 2011, n. **204**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.846 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ACCORDO TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale;

RICONOSCENDO la necessità della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale;

CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunità europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008;

TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'Importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprietà del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali;

TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;

TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1) "Amministrazione doganale": nella Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che può avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze;

2) "legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle amministrazioni doganali delle Parti contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonché ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale;

3) "territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale;

4) "infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

5) "informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonché altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;
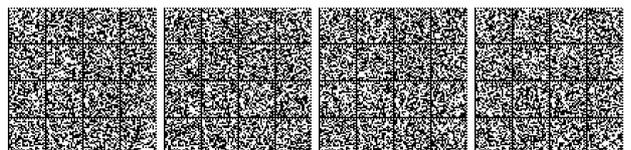
6. "funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale;

7. "persona": ogni persona fisica o giuridica;

8. "dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

9. "Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

10. "Amministrazione adita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza;

11. "catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;

12. "precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;

13. "stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;

14. "consegna controllata": la tecnica atta a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio doganale di un Paese sotto il controllo delle autorità competenti di tale Paese che ne è a conoscenza, allo scopo di svolgere indagini ed individuare le persone implicate nella perpetrazione del reato; e

15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici": tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascun Paese come definiti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
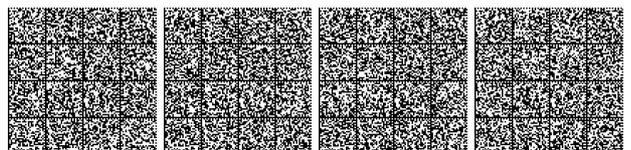
Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali, ai sensi del presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale.

2. Le Parti Contraenti, tramite le loro Amministrazioni doganali, si impegnano a cooperare per la semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali.

3. Nel quadro del presente Accordo l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese, e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili delle rispettive Amministrazioni doganali.

4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri accordi internazionali.

5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 3

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, nonché per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, con particolare riguardo alle informazioni riguardanti il traffico illecito delle seguenti merci o sostanze:

(a) armi, munizioni e materiale esplosivo;
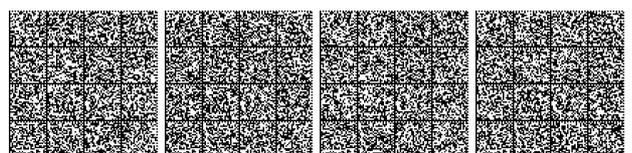
(b) rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche;

(c) beni a duplice uso e merci soggette a dazi doganali o altre tasse di elevata entità.

(d) sostanze stupefacenti e psicotrope, e precursori;

(e) altre merci e altre sostanze che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;

(f) opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici; e

(g) specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.

2. Le Amministrazioni doganali si trasmettono reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

(a) le tecniche di applicazione della legislazione doganale che si sono dimostrate efficaci;

(b) le nuove tendenze, mezzi e metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;

(c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonché i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;

(d) le persone che hanno commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali;

(e) i mezzi di trasporto ed i containers, noti per o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nei rispettivi territori doganali;

(f) locali noti per essere stati utilizzati o sospettati di essere utilizzati in relazione ad infrazioni doganali commesse nei rispettivi territori doganali;

(g) comunicazioni e notifiche di decisioni e documenti amministrativi riguardanti l'applicazione della legislazione doganale; e
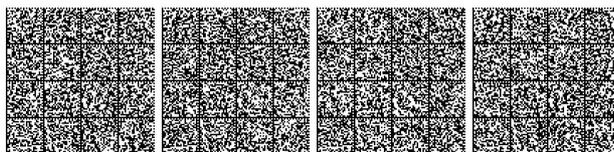
(h) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per la corretta applicazione della legislazione doganale

3. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, comunica all'altra Amministrazione doganale informazioni su attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate, che forniscano motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sarà commessa un'infrazione doganale sul territorio doganale di quest'ultima.

Articolo 4

ASSISTENZA SU RICHIESTA

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

   (a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte Contraente;

   (b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate;

   (c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e

   (d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate.

2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresì, su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.

Articolo 5

ASSISTENZA SPONTANEA

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, quando ritenga che le stesse possano riguardare gravi infrazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte Contraente

Articolo 6

SORVEGLIANZA

L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel proprio Paese, fornisce all'Amministrazione richiedente informazioni e particolare sorveglianza su:

(a) le persone delle quali si possa ragionevolmente pensare che siano o siano state coinvolte in un'infrazione doganale sul territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;

(b) locali dove le scorte delle merci sono state o potrebbero essere immagazzinate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente pensare che costituiscano oggetto di un traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;

(c) le merci che sono o che possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano oggetto di traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; e

(d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano destinati ad essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente.
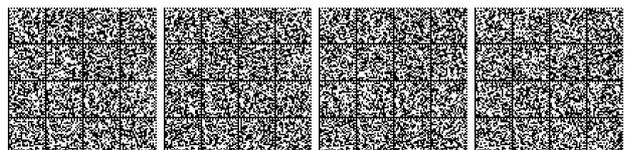
Articolo 7

CONSEGNA CONTROLLATA

Le Amministrazioni doganali, in conformità con le proprie competenze e procedure stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, possono cooperare e scambiarsi informazioni su una consegna controllata, il cui utilizzo è stabilito caso per caso.

Articolo 8

FORMA E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, devono essere presentate per iscritto in lingua inglese e accompagnate da tutte le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta. Qualora l'istanza rivesta carattere d'urgenza è prevista anche una formulazione orale della stessa, alla quale dovrà comunque seguire una sollecita conferma scritta.

2. Le richieste formulate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti indicazioni:

(a) l'Amministrazione richiedente;

(b) il tipo di intervento richiesto;

(c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;

(d) indicazioni il più possibile esatte e complete in merito alle persone sottoposte ad indagine;

(e) un breve resoconto dei fatti in questione e delle precedenti indagini; e

(f) gli elementi giuridici inerenti la fattispecie.

Articolo 9

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo, l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita direttamente dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
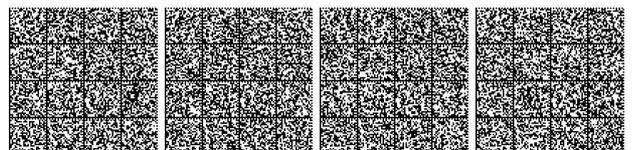
2. L'Amministrazione adita adotta, nei limiti della competenza e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli a dare seguito alle richieste di assistenza formulate nell'ambito del presente Accordo, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e svolgendo, o disponendo, le opportune indagini.

3. L'Amministrazione adita può consentire ai funzionari dell'Amministrazione richiedente di presenziare durante le indagini condotte dall'Amministrazione adita sul proprio territorio doganale. La presenza di taluni funzionari dell'Amministrazione richiedente è di carattere consultivo ed è soggetta ai termini e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione adita.

4. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente, con il consenso dell'Amministrazione adita e alle condizioni definite da quest'ultima, possono presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione adita per raccogliere informazioni e richiedere copia dei documenti relativi alle attività che costituiscono o possono costituire un'infrazione doganale, di cui l'Amministrazione richiedente necessita ai fini del presente Accordo.

5. Qualora, nell'ambito del presente Accordo, i funzionari delle rispettive Amministrazioni doganali siano presenti nel territorio doganale dell'altra Amministrazione doganale, devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento prova della propria identità, qualifica e mandato. Essi non possono indossare uniformi né portare armi. Sono responsabili di ogni violazione commessa, e godono della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Amministrazione doganale, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione adita non possa adempiere alla richiesta, essa provvede a darne notizia tempestivamente all'Amministrazione richiedente provvedendo, altresì, ad indicare le motivazioni di tale impossibilità eventualmente accompagnate da altre informazioni rilevanti.

Articolo 10

USO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo. Una parte Contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'Accordo scritto preliminare dell'autorità doganale che le ha fornite, nei limiti previsti da tale Amministrazione doganale.
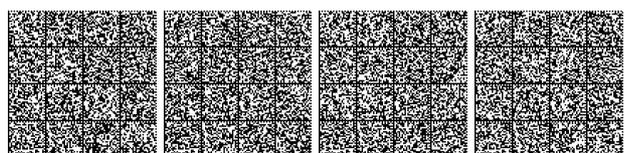
2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 1 del presente Articolo, se non altrimenti notificato dall'Amministrazione doganale che fornisce le informazioni, l'autorità doganale che le riceve può fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo ai competenti organi di esecuzione della legge del proprio Paese, che le possono usare soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale.

3. Il presente Articolo non preclude l'uso e la divulgazione di informazioni nella misura in cui ciò sia prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari del Paese dell'Amministrazione doganale che riceve le informazioni. Ove possibile, l'Amministrazione doganale ricevente notifica preventivamente tale divulgazione all'Amministrazione doganale adita.

4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese e godono della stessa protezione accordata ad informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore nel Paese dell'Amministrazione doganale che le ha ricevute a meno che la Parte Contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.

5. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte Contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte Contraente che li fornisce. La Parte Contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni più rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti Contraenti si comunicano informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la protezione dei dati personali di ciascun Paese, comprese le disposizioni vigenti negli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 11

PROCEDIMENTI PENALI

1. Le informazioni fornite ai sensi del presente Accordo da ciascuna Amministrazione doganale all'altra Amministrazione doganale, non vengono usate dalla Parte Contraente di quest'ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.

2. Nel caso in cui le informazioni fornite dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente debbano essere utilizzate da

quest'ultima in un procedimento penale svolto da un tribunale o da un giudice, tale Parte deve, a tal fine, presentare la richiesta di tali informazioni all'altra Parte Contraente attraverso le vie diplomatiche o altri canali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Paese della Parte Contraente che fornisce le informazioni.

Articolo 12

DEROGHE ALL'ASSISTENZA

1. Qualora la Parte Contraente dell'Amministrazione adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali del suo Paese o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio doganale di quella Parte oppure possa rivelarsi incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari del suo Paese, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a certe condizioni o requisiti.

2. Quando l'Amministrazione richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte, segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'Amministrazione doganale adita può differire l'assistenza quando vi siano indiscussi motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per determinare se l'assistenza può essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Amministrazione doganale adita.

4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Amministrazione doganale richiedente viene informata quanto prima e vengono indicati i motivi del rifiuto o del rinvio.

Articolo 13

ASSISTENZA TECNICA

Le Amministrazioni doganali si forniscono assistenza tecnica in materia doganale attraverso

(a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali,

(b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari,

(c) lo scambio di esperti; e

(d) lo scambio di informazioni relative alle procedure e alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di detti controlli.

Articolo 14

COSTI

1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.

2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

Articolo 15

APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente Accordo si applica nei territori doganali di entrambi gli Stati come definiti nelle loro disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Articolo 16

TITOLO

I titoli degli articoli dell'Accordo vengono indicati solo per comodità di consultazione e non influiscono sull'interpretazione dell'Accordo
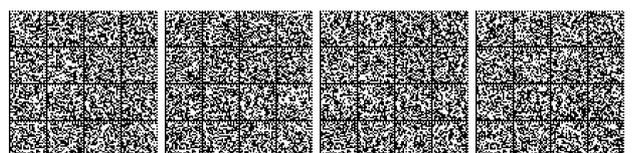
Articolo 17

CONSULTAZIONE

Qualsiasi questione o controversia che sorga dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo viene risolta di comune intesa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Articolo 18

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Le Amministrazioni doganali adottano i provvedimenti necessari per assicurare che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. Le Amministrazioni doganali si forniscono informazioni dettagliate riguardo ai rispettivi uffici competenti per l'attuazione del presente Accordo.

   Qualora necessario, le Amministrazioni doganali possono fissare disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente Accordo.

2. Viene istituita una Commissione congiunta italo – giapponese, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiane e dal Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Tariffa, del Ministero delle Finanze giapponese, assistiti da esperti, che si riunirà su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire gli sviluppi del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.

2. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Tali emendamenti entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1 di questo Articolo.

3. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte può denunciarlo all'altra Parte, in qualunque momento, attraverso notifica scritta e per via diplomatica. La denuncia diviene efficace tre mesi dopo la notifica. La denuncia del presente Accordo non avrà effetto sulle attività di cooperazione ancora in corso, e che sono state intraprese precedentemente alla data della denuncia.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 15 dicembre dell'anno 2009 in due originali, nelle lingue italiano, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
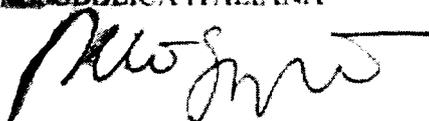
PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE
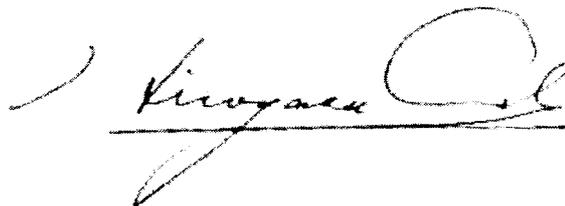
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND COOPERATION IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that customs offences are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to legitimate trade;

CONSIDERING the importance of the accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter also including those on enforcement of legal provisions and regulations on goods infringing intellectual property rights;

RECOGNIZING the need for international cooperation in matters related to the application and enforcement of the customs law;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close cooperation between their Customs Administrations, in particular, through the exchange of information;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD to the Agreement between the European Community and the Government of Japan on co-operation and mutual administrative assistance in customs matters of 30 January 2008;

HAVING REGARD to the international conventions containing prohibitions, restrictions, and special measures of control in respect of specific goods;

TAKING INTO ACCOUNT the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;

TAKING INTO ACCOUNT the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Paris, 14 November 1970), insofar as this property was the subject of customs offences;

TAKING INTO ACCOUNT the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 3 March 1973) whose purpose is to protect these species by seeking to control international trade;

TAKING INTO ACCOUNT the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal -with Annex- (Basel, 22 March 1989) governing the transboundary movements, the recycling and the disposal of hazardous wastes;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. "Customs Administration" shall mean in the Italian Republic, the Customs Agency, which may use technical support of Guardia di Finanza for some fulfilment, and, in Japan, the Ministry of Finance;

2. "customs law" shall mean any laws and regulations applicable or enforceable by the Customs Administration of a Contracting Party, governing the import, export and transit of goods and placing of goods under any other customs procedures, including measures of prohibitions, restrictions and controls falling under the competence of the Customs Administration;

3. "customs territory" shall mean the territory of the Country of each Contracting Party where the respective customs law is applied;

4. "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs law;

5. "information" shall mean any data, documents, reports, authenticated copies thereof or other communications in any format, including electronic format;
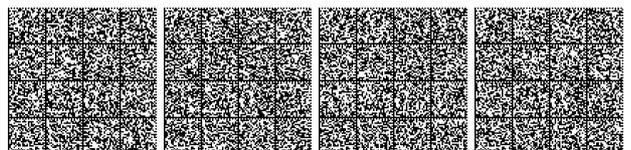
6. "official" shall mean any officer of the Customs Administration;

7. "person" shall mean either a natural or a legal person;

8. "personal data" shall mean any data concerning an identified or identifiable natural person;

9. "Requesting Administration" shall mean the Customs Administration which requests assistance;

10. "Requested Administration" shall mean the Customs Administration from which assistance is requested;

11. "international trade supply chain" shall mean all processes involved in the cross-border movements of goods from the place of origin to the place of final destination;

12. "precursors" shall mean any substance frequently used in the manufacture of psychotropic and narcotic drugs, listed in Table I and in Table II annexed to the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988 and any additional substances defined in the laws and regulations of both Countries;

13. "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean materials or products containing such materials as defined in paragraphs (n) and (r) of Article 1 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988 and any additional materials or products containing materials defined in the laws and regulations of both Countries;

14. "controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the customs territory of a Country, with the knowledge and under the supervision of the competent authorities of that Country with a view to investigating an offence and identifying persons involved in the commission of the offence; and

15. "antiques and archaeological items" shall mean all those objects having an artistic and archaeological value for either Country as defined in the respective laws and regulations.
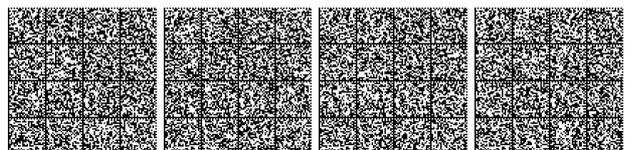
Article 2
SCOPE OF THE AGREEMENT

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations, provide each other with administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs law, for the prevention, investigation and combating of customs offences and to ensure the security of the international trade supply chain.

2. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations, undertake to make cooperative efforts in order to simplify and harmonize customs procedures.

3. This Agreement shall be implemented by the Contracting Parties in accordance with the laws and regulations of each Country and within the competence and the available resources of their respective Customs Administrations.

4. The provisions of this Agreement shall not affect the rights and obligations of either Contracting Party under any other international agreements.

5. This Agreement shall be without prejudice for the present and future obligations stemming from customs law that the Italian Republic shall comply with as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded with the other Member States of the European Union.

Article 3
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, provide each other all relevant information necessary to ensure proper application of customs law and to prevent, investigate, and repress any customs offences, particularly the information regarding illicit traffic of the following goods and substances:

(a) weapons, munitions and explosive material;

(b) hazardous and toxic waste, nuclear material substances and components intended for the manufacture of atomic, biological and/or chemical weapons;

(c) dual use goods and goods subject to high customs duties, taxes or charges;
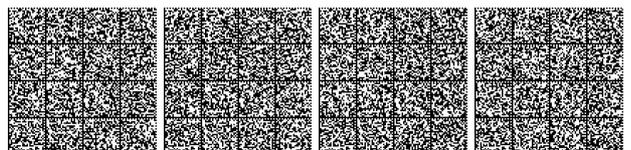
(d) narcotic drugs and psychotropic substances and precursors;

(e) other goods and other substances that could represent a danger or are likely to cause substantial damage to the environment, health and public safety and security;

(f) works of arts of high historical and cultural value including antiques and archaeological items; and

(g) endangered species of wild fauna and flora.

2. The Customs Administrations shall provide each other, on their own initiative or upon request, with information which helps to ensure proper application of customs law and the prevention, investigation and combating of customs offences and to ensure the security of the international trade supply chain. Such information may include:

(a) enforcement techniques having proved their effectiveness;

(b) new trends, means or methods of committing customs offences;

(c) goods known to be the subject of customs offences, as well as transport and storage methods used in respect of these goods;

(d) persons known to have committed or suspected of committing customs offences;

(e) means of transport and containers, known or suspected of being used to commit customs offences in the customs territory;

(f) premises known to have been used or suspected of being used in connection with customs offences in the customs territory;

(g) deliveries and notifications of administrative decisions and documents regarding the application of customs law; and

(h) any other information that may be relevant for the proper application of customs law.
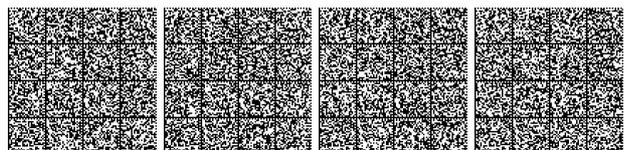
3. Either Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, exchange information with the other Customs Administration on planned activities which are being or have been carried out providing enough grounds for thinking that a customs offence has been or will be committed within the customs territory of the latter.

Article 4
ASSISTANCE ON REQUEST

1. The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other all information showing:

(a) whether goods imported into the customs territory of one Contracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the other Contracting Party;

(b) whether goods exported from the customs territory of one Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the other Contracting Party, and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed;

(c) whether goods which are granted favourable treatment upon exportation from the customs territory of one Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the other Contracting Party; and

(d) whether goods which have been transited through the customs territory of one Contracting Party and are destined to the customs territory of the other Contracting Party have been lawfully transited.

2. Either Customs Administration shall also provide the other Customs Administration, upon request, with information on all customs control measures taken in respect of the goods.

Article 5
SPONTANEOUS ASSISTANCE

The Customs Administration of a Contracting Party shall, on its own initiative, supply the available information in cases when it thinks this could concern serious customs offences which could cause substantial damage to the economy, public health, public security, including the security of the supply chain, or any other vital interests of the other Contracting Party.
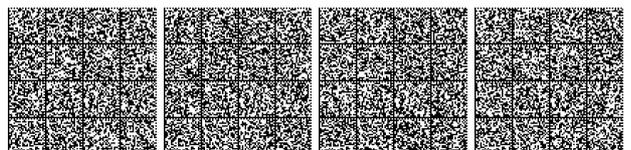
Article 6
SURVEILLANCE

At the request of the Requesting Administration, the Requested Administration shall, within the framework of the laws and regulations of the Country of the Requested Administration, provide information on and exercise special surveillance of:

(a) persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have been involved in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration;

(b) places where stocks of goods have been or may be stored or assembled in such a way that there are reasonable grounds for believing that these goods are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration;

(c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are the subject of an illicit traffic or that they are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration; and

(d) means of transport that are or may be used in such a way that there are reasonable grounds for believing or that are intended to be used in a customs offence in the customs territory of the Requesting Administration.

Article 7
CONTROLLED DELIVERY

The Customs Administrations, in accordance with their own competence and procedures as established in the laws and regulations of their respective Countries, may cooperate in and exchange information on a controlled delivery on a case-by-case basis.
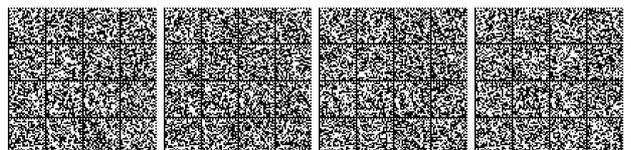
Article 8
FORM AND CONTENT OF THE REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in English and shall be accompanied by any information deemed useful to fulfil the request. When required because of the urgency of the situation, an oral request may be accepted, but must be confirmed in writing as soon as possible.

Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

(a) Requesting Administration;

(b) the action requested;

(c) the object and the reason for the request;

(d) indications as exact and comprehensive as possible on the persons who are the target of the investigations;

(e) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out; and

(f) legal elements involved.

Article 9
EXECUTION OF REQUESTS

1. Unless otherwise provided in this Agreement, assistance under this Agreement shall be provided directly by the Customs Administrations.

2. In order to comply with a request for assistance, the Requested Administration shall, within the limits of its competence and available resources, take all reasonable measures by providing information already possessed, by carrying out appropriate inquiries or by arranging for them to be carried out.

3. The Requested Administration may authorize the officials of the Requesting Administration to be present at the inquiries conducted by the Requested Administration in its customs territory. The presence of such officials of the Requesting Administration shall be of an advisory character and subject to the terms and conditions established by the Requested Administration.
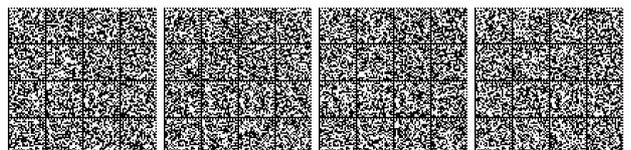
4. Duly authorized officials from the Requesting Administration may, with the consent of the Requested Administration and subject to the conditions established by the latter, be present to obtain in the offices of the Requested Administration, information and copies of the documents related to activities that are or may be customs offences, which the Requesting Administration needs for the purposes of this Agreement.

5. When, in accordance with this Agreement, officials of either Customs Administration are present in the customs territory of the other Customs Administration, they must be able at any time to furnish proof of their identity, official capacity and mandate. They cannot wear uniforms or carry weapons with them. They are responsible for any offence they may commit and they shall enjoy, to the extent provided by the laws and regulations of the Country of the other Customs Administration, the same protection as granted to officials of the other Customs Administration.

6. If the Requested Administration cannot fulfil the request, it will inform without delay the Requesting Administration with a statement of the reasons which may be accompanied by the relevant information.

Article 10
USE OF INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

1. Information obtained shall be used solely for the purposes of this Agreement. Where one of the Contracting Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the Customs Administration which provided the information. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by that Customs Administration.

2. Notwithstanding the second sentence of paragraph 1 of this Article, unless otherwise notified by the Customs Administration providing the information, the Customs Administration receiving the information may provide the information received pursuant to this Agreement to the relevant law enforcement authorities of its Country, which may use such information under the conditions of this Agreement.

3. This Article does not preclude the use and disclosure of information insofar as it is established in the laws and regulations of the Country of the Customs Administration receiving the information. Whenever possible, the Customs Administration receiving the information shall give prior notice of this disclosure to the Requested Administration.
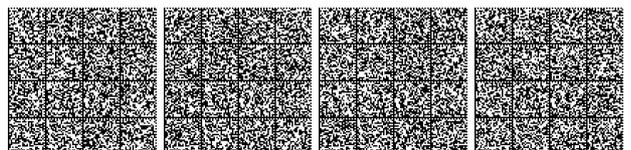
4. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature in accordance with the laws and regulations of each Country and shall enjoy the protection extended to the same kind of information under the laws and regulations of the Country of the Customs Administration that received it unless the Contracting Party providing it gives prior authorization to its disclosure.

5. Personal data may be exchanged only when the Contracting Party which may receive it undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Contracting Party that may supply it. The Contracting Party that may supply the information shall not stipulate any requirements that are more onerous than those applicable to it in its own jurisdiction. The Contracting Parties shall communicate to each other information on the laws and regulations regarding the protection of personal data of each Country, including those in force in the European Union.

Article 11
CRIMINAL PROCEEDINGS

1. Information provided by either Customs Administration to the other Customs Administration pursuant to this Agreement shall not be used by the Contracting Party of the latter in criminal proceedings carried out by a court or a judge.

2. In the event that information provided by the Customs Administration of a Contracting Party pursuant to this Agreement is needed to be used by the other Contracting Party in criminal proceedings carried out by a court or a judge, the latter Contracting Party shall, in order to use such information in criminal proceedings carried out by a court or a judge, submit a request for such information to the former Contracting Party through diplomatic channels or other channels established in accordance with the laws and regulations of the Country of the former Contracting Party.

Article 12
DEROGATION TO ASSISTANCE

1. Where the Contracting Party of the Requested Administration considers that the assistance requested may infringe upon the sovereignty, public policy, security, or any other substantive national interest of its Country or involve violation of any industrial, commercial or professional secrecy in the customs territory of that Contracting Party or may prove to be inconsistent with the laws and regulations of its Country, such assistance may be declined by that Contracting Party, partly provided or provided subject to any terms or conditions it may require.

2. Where the Requesting Administration seeks assistance which it would itself be unable to provide if so requested, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the Requested Administration to decide how to respond to such a request.

3. The Requested Administration may postpone assistance when there are firm grounds for believing that it could prejudice investigations or ongoing judicial proceedings. In this case, the Requested Administration shall consult the Requesting Administration to determine whether assistance can be provided within the terms and conditions required by the Requested Administration.

4. The Requesting Administration shall be promptly informed of any decision to refuse or postpone the assistance and the grounds for that decision.

Article 13
TECHNICAL ASSISTANCE

The Customs Administrations shall provide each other with technical assistance in customs matters by:

(a) exchanging officials with a view to developing mutual knowledge of the respective customs techniques;

(b) providing training and assistance in building up the capacities of their own officials;

(c) exchanging experts; and

(d) providing information on the procedures and simplifications of customs controls to improve the methods and ways of such controls.
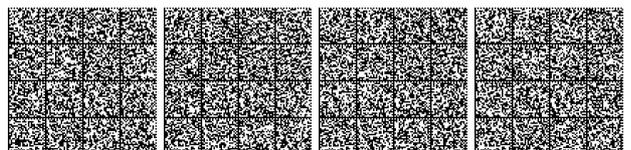
Article 14
COSTS

1. The costs incurred for the implementation of this Agreement shall be borne by the respective Contracting Parties.

2. If the execution of a request requires expenses of a substantial or extraordinary nature, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 15
TERRITORIAL APPLICATION

This Agreement shall apply to the customs territories of both Countries as defined in their respective laws and regulations.

Article 16
HEADINGS

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 17
CONSULTATION

All questions or disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultation between the Contracting Parties.

Article 18
IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

1. The Customs Administrations shall take the necessary measures to ensure that officials responsible for investigating or combating customs offences maintain personal and direct relations with each other. The Customs Administrations will provide each other with detailed information of respective offices responsible for the implementation of this Agreement.

2. Detailed arrangements to implement this Agreement may be concluded, if necessary, between the Customs Administrations.

3. A Joint Commission is hereby established between the Contracting Parties, composed of Director of the Customs Agency of the Italian Republic and Director General of Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance of Japan, assisted by experts. The Joint Commission shall meet, upon request by either Customs Administration, to monitor the progress of this Agreement as well as to find solutions to any problems that might arise.

Article 19
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have notified each other, through the exchange of diplomatic notes, of the completion of the procedures necessary for this purpose.

2. The Contracting Parties, upon request and if the case so requires, shall meet to examine this Agreement and to amend it. Amendments shall enter into force within the same conditions as mentioned in paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is of unlimited duration but any Contracting Party may denounce it at any time by notifying it in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months after the notification. The denunciation of this Agreement shall not affect the ongoing cooperation activities, undertaken prior to the date of denunciation.

In witness thereof, we, the undersigned representatives duly authorized by the respective Governments, have undersigned this Agreement.

Done at Rome on the 15th day of December, the year 2009 in two originals, in the Italian, Japanese, and English languages all texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2743):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (FRATTINI) il 24 maggio 2011.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 6 luglio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4592):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 settembre e il 13 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre 2011.

11G0245
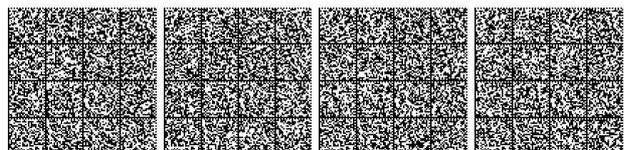
LEGGE 15 novembre 2011, n. **205**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.460 per l'anno 2011, a euro 242.460 per l'anno 2012 e a euro 248.436 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE E DELL'INFORMAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, qui di seguito denominati le Parti contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i rispettivi paesi e promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue :

PRIMO : COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

Articolo (1)

Le Parti incoraggeranno la promozione e la realizzazione di attività tese a stimolare una migliore comprensione delle leggi e regolamenti dei due paesi; esse promuoveranno e svilupperanno la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nel territorio dell'altra Parte.

Articolo (2)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.

Articolo (3)

Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le istituzioni , le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi paesi. A dette istituzioni verrà garantito il trattamento più favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo (4)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e biblioteche dei rispettivi paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore.

Articolo (5)

Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.

Articolo (6)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.

Articolo (7)

Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

SECONDO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

Articolo (8)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in tutti i campi dell'istruzione allo scopo di conoscere i progressi ed i risultati raggiunti in entrambi i paesi nel campo dell'istruzione.

Articolo (9)

Le Parti incoraggeranno la scambio di libri scolastici, documenti, studi e modelli di programmi su cui si basano lo sviluppo ed i programmi scolastici di cui sopra in entrambi i paesi.

Articolo (10)

Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici organizzati nell'altro paese e incentrati sul tema dell'istruzione generale.

Articolo (11)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo dell'istruzione, nell'allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche.

Articolo (12)

Le Parti promuoveranno lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna di esse, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
Le Parti avvieranno inoltre uno scambio di esperienze e si coordineranno nel settore dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.

Articolo (13)

Le Parti promuoveranno :

(1) Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi.
(2) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.

Articolo (14)

Le Parti promuoveranno lo scambio di visite di gruppi di studenti e missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e scolastiche di entrambi i paesi.

TERZO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Articolo (15)

Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due paesi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori.

Articolo (16)

Le Parti promuoveranno :

(1) Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due paesi.
(2) Lo studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due paesi.

Articolo (17)

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico.
La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso :

1. **scambi di personale scientifico e tecnico ;**
2. **scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica ;**
3. **formazione di gruppi misti di ricerca ;**
4. **organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.**

Articolo (18)

Le Parti metteranno a disposizione, su una base di reciprocità, borse di studio e posti per studenti e laureati per studi universitari e post universitari e attività di ricerca.

Articolo (19)

Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati .

QUARTO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Articolo (20)

Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni da esse stabilite.

Articolo (21)

Le Parti trasmetteranno i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i paesi.

Articolo (22)

Le Parti procederanno allo scambio di visite di giornalisti e funzionari ed agevoleranno altresì le loro missioni.

Articolo (23)

Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni; esse metteranno altresì a disposizione le strutture necessarie in questi settori.

Articolo (24)

Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni informative in entrambi i paesi e metteranno a disposizione le strutture necessarie a tal fine.

Articolo (25)

Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione reciproca nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, con il fine di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi.

QUINTO : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo (26)

In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla formula di cooperazione prevista dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti.

Articolo (27)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica tecnologica e nel campo dell'istruzione.
Le riunioni della Commissione Mista verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali.
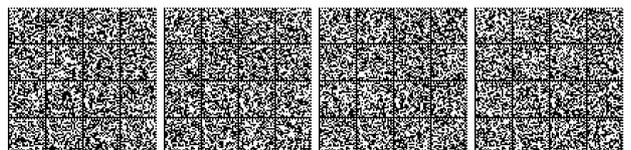
Articolo (28)

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale una delle due Parti avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto adempimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell'attuazione.

Articolo (29)

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l'accordo di entrambe le Parti e dette modifiche o integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo (28) dello stesso.

Articolo 30

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti Contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale; la cessazione del presente accordo non avrà effetti sui programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Il presente Accordo è stato fatto nella città di. Kuwait**..il.**7.12.05**.in due esemplari originali, nelle lingue italiano, arabo e inglese, entrambi autentici. In caso di divergenze legate all'interpretazione, farà fede il testo inglese.**

Per il Governo della Repubblica Italiana

S.E. Vincenzo Prati
Ambasciatore della Repubblica Italiana presso lo Stato del Kuwait
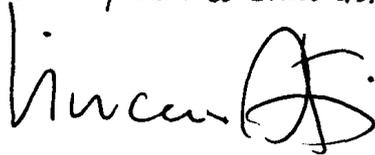
Per il Governo dello Stato del Kuwait

Bader Al-Rifai
Segretario Generale
N.C.C.A.L.
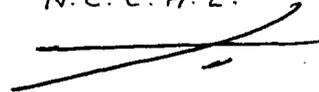
بدر سيد عبد الوهاب الرفاعي
أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
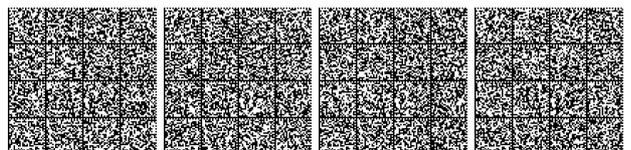
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INFORMATIONAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to strengthen the friendly relations between both countries and to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests, have agreed as follows:

FIRST : COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS:

Article (1)

Both Parties shall encourage promotion and implementation of activities that will encourage a better understanding of the two countries respective laws and regulations, and they will promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its language in the other party's country.

Article (2)

Both Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.
Both Parties will periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two countries.

Article (3)

Each Party shall encourage mutual cooperation among cultural institutions. associations and centers in both countries. Such institutions shall be accorded the best favorable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host country .

Article (4)

Both Parties shall encourage cooperation between documents institutions and libraries of both countries, as well as exchange of materials , books , data banks and visits by experts in such fields.

Article (5)

Both Parties shall closely cooperate in order to prevent and repress the illegal trade in arts works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with the laws and regulations related to intellectual property, documents and other matters of historic value.

Article (6)

Both Parties shall encourage cooperation in the field of archeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as provided mutual facilities to activities of archeological missions working in both countries.

Article (7)

Both Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

SECOND : COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION :

Article (8)

Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of getting acquainted with educational progress and achievements of both countries.

Article (9)

Both Parties shall encourage exchange of school books, documents, studies, and curricula models upon which curricula and development thereof are based in both countries.

Article (10)

Both countries shall encourage participation in training courses, conferences, seminars and educational symposia held in the other country, related to general education.

Article (11)

Both Parties shall encourage exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.

Article (12)

Both Parties shall encourage the exchange of latest educational aids produced by either party , particularly audio-visual in teaching foreign languages.
Both Parties shall also exchange experiences, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.

Article (13)

Both Parties shall encourage :

(1) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both countries.
(2) Examining the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools , and by the legally authorized schools operating in both countries, provided that curricula of such institutions match those applicable in the country where recognition of the educational institutions is being requested.
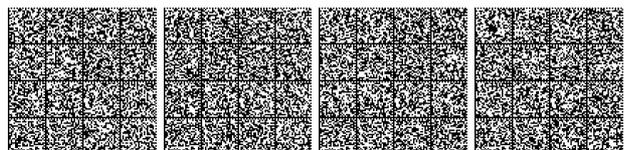
Article (14)

Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scouts delegations, theatrical, sports and school troupes of both countries.

THIRD : COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION , SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY :

Article (15)

Each Party shall encourage the development of the academic cooperation between both countries, through increasing interuniversity agreements, and exchanging visits of professors, lecturers and researchers.

Article (16)

Both Parties shall encourage :

(1) Exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both countries.

(2) Examining the possibility of having regulations issued that recognize the certificates given by universities of both countries.

Article (17)

The Contracting Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and for science applied to technological development.
The scientific and technological cooperation shall develop within the financial resources of each of the two parties by means of:

1- exchanges of scientific and technical staff .
2- exchanges of scientific and technical information, studies, documents .
3- establishment of joint research groups .
4- organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest .

Article (18)

Both Parties shall mutually make available scholarships and seats to students and universities graduates for university and post university study and research activities.

Article (19)

Both Parties shall encourage visits by students of universities in both countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.
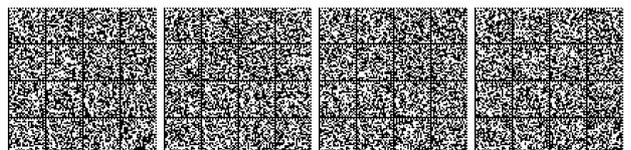
FOURTH : COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION :

Article (20)

Both Parties shall exchange TV and radio programs, cultural programs and documental films according to the agreed on conditions between the two Parties.

Article (21)

Both Parties shall show the TV programs on the national occasions of both countries.

Article (22)

Both Parties shall exchange the visits of journalists and officials and shall also facilitate their missions.

Article (23)

Both Parties shall work for encouraging the exchange of news, press analysis and information, they shall also offer necessary facilities in these fields.

Article (24)

Both Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both countries and offer necessary facilities.

Article (25)

Both Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting which shall strengthen the friendly relationships between the two countries.

FIFTH : GENERAL PROVISIONS :

Article (26)

The Contracting Parties, in case of mutual agreement, shall ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programs or projects resulting from the form of cooperation envisaged in this agreement and in the complementary agreements derived from it.

Article (27)

The Contracting Parties shall set up a joint Committee to implement the provisions of the present agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programs and on the priority sectors and practical arrangements for cultural, educational, scientific and technological cooperation.
The Joint Commissions shall be convened through diplomatic channels with the location of the meetings alternating in the two capitals.
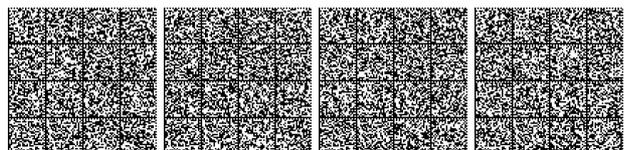
Article (28)

This agreement shall come into force from the date of the last notification, where one of the Parties informs the other Party about the fulfilment of all the legal procedures stated in their national law which is necessary for its implementation.

Article (29)

The provisions of this agreement can be modified or integrated according to the agreement of both Parties, and these modifications or integrations shall enter into force according to the provisions of article (28) of this agreement.

Article (30)

This agreement shall be valid for three years, and shall be automatically renewed for the same period / periods, unless either of the Contracting Parties requests in writing its desire to modify or terminate this agreement through diplomatic channels, at least six months prior to expiry of its original term, the termination of this agreement shall not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.

This Agreement has been executed at the City of Kuwait **on** 7.12.2005 **in two original copies, in Italian, Arabic and English, both are equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.**

For the Government of the Italian Republic

H.E. Vincenzo Prati
Ambassador of the Italian Republic
To the State of Kuwait
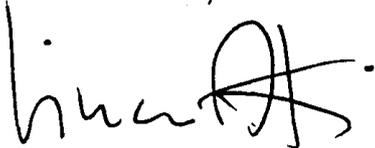
For the Government of the State of Kuwait

Bader Al-Rifai
Secretary General
N.C.C.A.L.
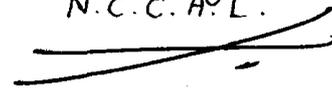
بدر سيد عبد الوهاب الرفاعي
أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
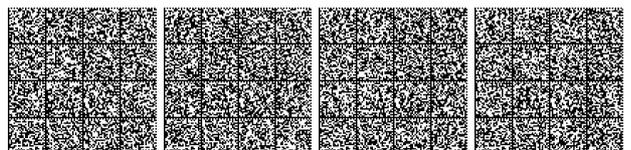
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2742):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 24 maggio 2011.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 6 luglio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4591):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 settembre e il 13 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre 2011.

11G0246

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-024) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00